

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 marzo 2022, n. 023/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle Associazioni delle Riserve di caccia per l'acquisto e installazione di celle di refrigerazione dedicate alla conservazione delle spoglie di fauna selvatica abbattuta in attività venatoria nell'ambito del Distretto venatorio di appartenenza, in attuazione dell'articolo 69, comma 3, della legge regionale 28/2017 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, c. 65, L.R. 12/2025 (B.U.R. 7/8/2025, S.O. n. 22), in relazione all'acquisto e installazione del numero massimo di celle di refrigerazione per Distretto.

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Regime di aiuto
Art. 3	Beneficiari
Art. 4	Divieto di cumulo
Art. 5	Spese ammissibili
Art. 6	Modalità e termini di presentazione della domanda
Art. 7	Concessione e misura del contributo
Art. 8	Rendicontazione, erogazione e revoca del contributo
Art. 9	Rinvio
Art. 10	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione di contributi alle Associazioni delle Riserve di caccia per l'acquisto e l'installazione di celle di refrigerazione dedicate alla conservazione della selvaggina uccisa a caccia nell'ambito del Distretto venatorio di appartenenza, al fine di promuovere la realizzazione di centri di raccolta delle spoglie di selvaggina presso le Riserve di caccia per il successivo conferimento ai centri di lavorazione della carne di cui all'articolo 69 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).

Art. 2
(Regime di aiuto)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima "impresa unica", non può superare l'importo di duecentomila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

3. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto "de minimis", il beneficiario presenta, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 3
(Beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le associazioni delle riserve di caccia presenti sul territorio regionale, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Art. 4
(Divieto di cumulo)

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili.

Art. 5
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) Spese per l'acquisto e l'installazione delle celle di refrigerazione;
- b) Imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo per l'associazione.

Art. 6
(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. Le associazioni venatorie presentano al Servizio competente in materia di caccia, dal 1° gennaio ed entro il 31 maggio di ogni anno, a pena di inammissibilità, domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, utilizzando il modello approvato con Decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione.

2. La domanda di contributo contiene i seguenti elementi:

- a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente;
- b) indicazione dell'intervento per cui si chiede il contributo.

3. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:

- a) copia dello statuto dell'associazione;
- b) atto da cui risulti la nomina a legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 1;
- c) sintetica relazione illustrativa dell'intervento proposto;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativo agli aiuti de minimis ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il modello approvato con Decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione;
- e) dichiarazione di impegno, sottoscritta dal legale rappresentante, a ricevere per almeno tre anni la selvaggina uccisa a caccia da parte dei cacciatori esercitanti l'attività venatoria nelle altre Riserve di caccia o Aziende faunistico-venatorie del Distretto venatorio di appartenenza;

- f) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;
- g) prospetto indicante preventivo di spesa suddiviso sulla base dei costi indicati all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 4.

4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le domande devono pervenire al Servizio competente entro il termine stabilito. In caso di spedizione mediante lettera raccomandata, al fine del rispetto dei termini di cui al comma 1, si considera la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. La domanda può essere presentata al Servizio competente in materia di caccia anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it. In tal caso ai fini del rispetto dei termini di cui al comma 1, si considera la data di invio telematico documentata attraverso la ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata.

Art. 7

(Concessione e misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, le domande di contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione fino al raggiungimento del numero massimo previsto, di cui all'articolo 69, comma 2, della legge regionale n. 28/2017. Nel caso le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime e comunque assicurando almeno un punto di raccolta per distretto.

2. La misura del contributo concedibile è pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Il limite massimo del contributo per ogni singola associazione di riserva di caccia è di euro 10.000,00.

4. Il decreto di concessione del contributo è emesso entro novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2000.

Art. 8

(Rendicontazione erogazione e revoca del contributo)

1. Entro sessanta giorni dall'avvenuto acquisto e installazione delle celle frigorifere, deve essere presentata idonea rendicontazione giustificativa delle spese sostenute in base a quanto stabilito dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, mediante il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione, corredata di un elenco analitico della documentazione giustificativa per singola voce da sottoporre a verifica contabile a campione.

2. Unitamente alla rendicontazione i beneficiari presentano un prospetto recante l'evidenza delle spese sostenute e la dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento della condizione del divieto di cumulo di cui all'articolo 4.

3. Il decreto di liquidazione del contributo è emesso entro novanta giorni dall'acquisizione della rendicontazione di cui al comma 1.

4. Il contributo è definitivamente determinato ed erogato, verificata la documentazione di cui ai commi 1 e 2. Nel caso le spese approvate a seguito della rendicontazione siano inferiori a quelle ammesse ai fini della concessione, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

5. La concessione del contributo è revocata:

- a) in caso di mancata rendicontazione entro il termine previsto al comma 1;
- b) in caso di mancato mantenimento dell'impegno di cui all'art. 6, comma 3, lettera e).

Art. 9

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione nonché della legge regionale 7/2000 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.